



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme sulla disostruzione pediatrica”

Ernesto Francesco Alecci

Relazione illustrativa

Una triste realtà è quella che ci restituiscono i dati ISTAT sulle morti per soffocamento in età pediatrica; il 27% del totale delle morti “accidentali” nei bambini avviene per questa causa. Circa 50 bambini ogni anno, un bambino a settimana, con un picco massimo tra i due mesi e i due anni. Si conferma come necessità, particolarmente nell’ambito degli istituti scolastici, lo sviluppo per il personale di conoscenze di tecniche salva vita di disostruzione delle vie aeree. Sebbene l’articolo 32 della Costituzione sancisca il diritto alla salute i cittadini, gli insegnanti e gli stessi genitori si trovano nell’impossibilità di intervenire semplicemente perché non sanno come comportarsi. La formazione dei genitori *in primis*, dei docenti degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e di tutti coloro che hanno la responsabilità di bambini è ormai improrogabile. La necessità di intervento in tempi immediati, entro due minuti dall’insorgenza dell’evento, permette il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione totale delle vie aeree. I dati dicono che in assenza di formazione solo il 5 per cento delle vittime si salva. Il corretto utilizzo delle tecniche, tra le quali la più nota è la cd “manovra di Heimlich” è alla base di un primo soccorso utile e consapevole. L’efficacia della manovra di Heimlich è pienamente riconosciuta e in molti casi risolve in maniera rapida episodi di soffocamento provocando, attraverso una serie di spinte addominali specifiche, colpi di tosse tali da consentire l’espulsione dell’ostacolo contenuto nella trachea. L’indispensabile immediatezza di intervento richiesta nei casi di ingestione di cibo o di altri oggetti inghiottiti accidentalmente, deve necessariamente trovare riscontro nella preparazione di coloro che sono impegnati ad accudire bambini, specialmente in tenera età, durante la somministrazione di alimenti e bevande così come durante il gioco. Le “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica”, diffuse dal Ministero della Salute nel giugno 2017, raccomandano, tra l’altro, che le famiglie e gli adulti responsabili della supervisione del bambino acquisiscano conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione. Viene raccomandato, inoltre, l’impegno delle istituzioni nel rendere obbligatoria l’introduzione di attività formative dedicate alla prevenzione del rischio di soffocamento da alimenti e all’insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione nonché l’attivazione di campagne di salute pubblica finalizzate alla sensibilizzazione sul tema. L’importanza della diffusione, tramite corsi per i genitori e gli operatori e campagne a sempre più ampio raggio, parla da sé. Costituire in questi campi, una coscienza collettiva, non è soltanto un mezzo per preservare la vita, ma un importante strumento concorrente alla formazione di cittadini consapevoli e di una società sempre più volta a un avvenire migliore, in un momento storico in cui i principi di civiltà sono gravemente minacciati dall’ignoranza e da un’assenza sempre più diffusa di concezione di collettività. Stretti nell’individualismo dell’era digitale, lontani dalla cultura del soccorso e ignoranti delle tecniche salvavita, salvaguardare la cittadinanza, istruendola sull’utilizzo dei meccanismi di primo soccorso è certamente un passo indispensabile che la Regione si impegna a fare, attraverso la promozione di corsi di formazione e di campagne di comunicazione. Il frutto della sempre maggiore presa di coscienza civile costituisce una rete virtuosa capace di mettere in sicurezza la persona, formando il maggior numero di elementi possibile sulle tecniche di intervento primario in un’emergenza sanitaria. Pertanto, la finalità primaria della presente proposta di legge è proprio quella di salvare vite e, come tale, si impone indispensabile nella normativa regionale.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene la previsione di corsi di formazione e campagne comunicative	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca i destinatari della legge	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene la possibilità di riconoscere criteri di merito	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto istituisce la giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto contiene quelle che sono le disposizioni attuative	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto comprende la clausola valutativa	//	//	//
8	Invarianza finanziaria	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore anticipata della legge			

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, con specifica attenzione per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale.
2. La Regione promuove percorsi formativi e informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a educare il maggior numero di persone sulle tecniche di cui al comma 1.

Art. 2
(Corsi di formazione e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di protocolli d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1, rivolti alle famiglie e al personale scolastico e di comunità.
2. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati.
3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile e incentivare la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, può promuovere campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.

Art. 3
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati:
 - a) ai genitori dei minori da 0 a 5 anni;
 - b) agli operatori delle comunità, delle case famiglia, dei centri di accoglienza per minori;
 - c) d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, compreso quello delle mense scolastiche, operante nel territorio regionale in asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie, pubbliche e private.

Art. 4
(Premialità)

1. La Regione può prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5
(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica)

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.

Art. 6
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, adotta apposito regolamento che disciplina, tra l'altro, i criteri di accreditamento dei centri di formazione e quelli di erogazione dei corsi.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente in particolare:
 - a) i dati relativi alla quantità di corsi promossi e alla partecipazione ai medesimi;
 - b) il numero di istituzioni formative e non coinvolte;
 - c) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
 - d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
 - e) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Eventuali forme di incentivo economico potranno essere previste in sede di approvazione o successiva variazione del bilancio annuale e pluriennale, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Il Consigliere regionale
F.to Ernesto Francesco Alecci